



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Tribunale di Arezzo

Il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica nella persona del giudice
Istruttore G.O.T. dr. Cristina Colombo, ha pronunciato, la seguente

113/2019
4734/017
1203/019
11/2/19

Sentenza

Nella causa recante il numero di ruolo 4734/2017 tra le parti () X
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Amedeo Francois ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze alla Via Jacopo Nardi n. 2 giusta procura in
calce dell'atto di opposizione a precetto - attore opponente -

Contro

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____ ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in _____
_____ giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta -
convenuto opposto -

Avente ad oggetto: Opposizione a precetto

Svolgimento del processo:

Si omette lo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato
dalla L. 69/2009

Motivi della decisione:

Passando alla disamina della res controversa: l'opposizione è fondata e merita di
trovare accoglimento,

Risulta provata nel giudizio l'intervenuta cessione da parte degli avvocati XX
_____ el sig X l'importo di € 6.820,82 somma che si deve
ritenere certa, liquida ed esigibile: siccome derivante da decreto di ingiunzione
emesso dal Tribunale di Arezzo per l'importo di € 5.237,20 per sorte oltre ad €
766,50 per competenze e spese ed oltre agli interessi maturati e maturandi per
l'importo complessivo di € 6.820,82 ed inoltre derivante dalla sentenza del Tribunale
di Arezzo nel giudizio n. 57/2016 in data 2/3/2016.

Deve ritenersi, infatti, che il giudice dell'opposizione, così come quello
dell'esecuzione, non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, potendo

CCBube



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Tribunale di Arezzo

controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass., 7 maggio 2015, n. 9247).—

Inoltre, laddove - come nel presente giudizio - alla base dell'esecuzione vi sia un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, tale titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (in tale senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277).

La predetta cessione, intervenuta a titolo oneroso, tra gli Avvocati ~~XX~~ ed il sig. X risulta validamente conclusa:

da un lato, infatti, si deve ritenere che l'accettazione del debitore non assuma rilievo come manifestazione di volontà diretta a produrre la cessione, ma soltanto come dichiarazione di conoscenza della medesima, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.. Il debitore rimane estraneo all'accordo, per cui la conclusione della cessione si perfeziona per effetto del consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario (cfr. Cass., 27 febbraio 1998, n. 2156) dall'altro, per quanto riguarda la forma, si osserva che la cessione del credito è un contratto a forma libera.

Valutati inoltre i profili attinenti l'esiguità della somma ceduta, come meglio indicati dal Giudice del reclamo, deve ritenersi che anche la cessione, intervenuta per causa apparentemente donativa, tra la signora (S) e il sig. X in favore di quest'ultimo, per l'importo di € 2.046,00 pari al 50% delle spese legali di cui alla sentenza n. 57/2016 sia validamente intervenuta.

In forza delle predette cessioni, l'opponente vanta un credito nei confronti dell'opposto di € 8.866,82 somma maggiore rispetto al credito recato dal precetto pari ad € 8.418,7

A tale somma si deve aggiungere l'importo delle spese legali liquidate in favore del sig. X dal Tribunale di Arezzo in funzione di Giudice del reclamo R.G. n. 1376/2018 per l'importo di € 3.337,00 oltre spese generali, IVA e Cap del giudizio

Carlo Mel



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Tribunale di Arezzo

In definitiva, quindi, risulta accertato che l'opponente vanta nei confronti dell'opposto crediti di valore largamente maggiore rispetto al credito recato dal precetto e pari ad € 8.418,76 che deve, quindi, ritenersi estinto in virtù dell'invocata compensazione.

Ciò premesso, deve negarsi il deposito dei documenti costituiti dal ricorso per Cassazione introdotto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze essendo lo stesso ininfluenza ai fini della decisione.

Attesa la molteplicità delle ragioni recate dalle parti, non si ritiene di poter disporre la condanna di (Y) ai sensi dell'art. 96 cpc

Le spese del presente giudizio si liquidano come da dispositivo seguono il principio della soccombenza non ravvisandosi ragioni per discostarsi dallo stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto inibisce a (Y) di procedere ad esecuzione in forza della sentenza n. 1116/2017 del 6.10.17 dr. Carlo Breggia del Tribunale di Arezzo qui opposta per essere il credito recato dalla stessa estinto per compensazione;
- condanna il convenuto opposto, al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore opponente per la fase di merito che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CSI come per legge.
- condanna il convenuto opposto, al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore opponente per la fase cautelare del giudizio che si liquidano in € 3.337,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CSI come per legge.

Il G.O.T.

Dr. Cristina Colombo
Cristina Colombo

6/2/2019
[Signature]

Sentenza n. 113/2019 pubbl. il 04/02/2019

RG n. 4734/2017

Repert. n. 222/2019 del 04/02/2019